

CLXXXVII<sup>a</sup> TORNATA

## VENERDÌ 11 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 10170
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 1094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale » . . . . .	10211
« Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) » . . . . .	10212
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni » . . . . .	10212
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere » . . . . .	10214
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni » . . . . .	10214
« Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio » . . . . .	10215
« Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra » . . . . .	10215
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » . . . . .	10216
« Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina » . . . . .	10216
« Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova	

ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro » . . . . .	10217
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col qual si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari » . . . . .	10217
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » . . . . .	10223
« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite » . . . . .	10224

## (Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929; « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie »; « Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada » . . . . .	10170
--	-------

## Oratori:

GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	10174
MONTRESOR . . . . .	10173
RAVA . . . . .	10170
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i> . . . . .	10176

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » . . . . .	10217
--	-------

## Oratori:

MARAGLIANO, <i>relatore</i> . . . . .	10222
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	10222

Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10170, 10211, 10224
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10225

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la giustizia e per i lavori pubblici.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cirao per giorni 10; Mango per giorni 4; Margheri per giorni 7; Pipitone per giorni 30; Pincherle per giorni 5; Porro per giorni 10; Borsarelli per giorni 5; Novaro per un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Montresor, Brusati Ugo e Supino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni ».

BRUSATI UGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra ».

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituti navatici privati ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Montresor, Brusati Ugo e Supino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

versione in legge del R. D. 6 ottobre 1927, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie » (N. 1388); « Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada » (N. 1521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1928-29, della conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927 che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie e l'istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada. La Commissione di finanze ha esteso un'unica relazione per questi tre progetti di legge; quindi se il Senato non si oppone, si farà una sola discussione generale.

Non sorgendo obiezioni, prego il senatore segretario Rebaudengo di dar lettura dei tre disegni di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. *Stampati Nn. 1512, 1388, e 1521*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi tre disegni di legge.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli senatori, credevo di essere (come sempre accadeva) uno dei molti iscritti nella discussione di questo bilancio dei lavori pubblici, e mi sono trovato invece unico iscritto; avrei rinunciato alla parola volentieri, ma debbo esporre qualche osservazione, per le novità di forma e di sostanza che porta questo bilancio: novità di forma, perchè se ne stacca il servizio delle ferrovie, che passa al Ministero delle comunicazioni, perchè si toglie il servizio delle strade nazionali, e perchè altre variazioni portano importanti modifiche nella struttura di esso bilancio.

La spesa da mille e quindici milioni è portata a milleduecentosessantadue milioni, è dunque cresciuta, come dimostra l'onorevole ministro in una tabella dove espone il confronto tra, dirò così, le *cose nuove* e le *cose eliminate*.

Il bilancio — come si presenta, e come è illustrato dall'acuta e sobria relazione del collega Rolandi-Ricci, — dà luogo ad alcune considerazioni, e per la misura della spesa e, specialmente, per le novità introdotte dall'onorevole ministro. Il relatore Rolandi-Ricci ha scritto, con la competenza sua nota, le ragioni

Discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1512); « Con-

che spiegano le spese del bilancio, egli si è tenuto a poche cifre, ma a me è piaciuto leggere tutte le cifre del bilancio. Veramente la forma del bilancio dei lavori pubblici è ormai fatta sintetica, perchè col sistema di assegnare in blocco agli uffici compartimentali le somme per le spese delle singole regioni, si vede meno chiaro lo sviluppo delle varie spese per i singoli servizi; ma questo appare dalle relazioni. Si nota, ed è bene, in questo bilancio, un fervore di vita, un entusiasmo operoso e una tenace e resistente forza di iniziativa che fa onore all'onorevole ministro.

#### BONIFICHE E IRRIGAZIONI.

Sono due i capisaldi della sua azione recente; la questione delle bonifiche e delle irrigazioni, e la questione delle strade; la terra da risanare, da utilizzare, da coltivare, da servire. Còmpiti questi importantissimi. Sulla questione delle bonifiche il ministro si è reso già benemerito per lo sviluppo che dà a questo servizio così importante per l'igiene, per la cultura della terra, per la sanità pubblica, (basta citar la malaria), e, direi, quasi per la prestanza stessa del nostro paese. Lo sviluppo è mirabile, e va notato e lodato.

Bonifiche in corso sono per 2,385,000 ettari, dei quali circa la metà nell'Italia del nord e l'altra metà nel sud e nelle isole nostre; le cifre che ci dà dei lavori in corso, di quelli che si possono fare, delle spese che sono messe nel bilancio, sono cifre veramente imponenti, confortevoli e degne di plauso. È un grave sforzo della finanza. Ma giova a evitare i danni e malanni della disoccupazione. L'onorevole ministro poi, intende sviluppare quella che fu già la legislazione complementare della grande opera di bonifica, in cui l'Italia aveva fino dal 1882, un primato e, che è ora regolata dal Testo Unico del 1923; la bonifica agraria cioè; e poi mira a svolgere le opere di irrigazione, invocate dalla agricoltura specie nelle provincie dove la siccità è dannosa.

Della bonifica agraria, specialmente in quanto dipende dalla recente legislazione, — completata nel 1924 con la legge per le trasformazioni — non abbiamo notizie dirette nel bilancio. Però l'onorevole Giuriati ha preso la buona abitudine, di fare utili relazioni con le notizie della

opera sua statisticamente esposta, relazioni che ha la cortesia di distribuirci, per modo che quello che manca nelle rigide pagine del bilancio è sviluppato in questi utili documenti.

Sarebbe bello conoscere i risultati della applicazione della legge del 1924, 18 maggio, n. 753. Se non erro, sono ora 48 i Consorzi di proprietari per opere di bonificazione. Sono notevoli le cifre alte per le opere ingenti della piana di Sibari (25,000 ettari); della piana di S. Eufemia (39 mila), santa guerra questa anche, contro la malaria.

Egli dell'opera di irrigazione è fervente apostolo, ed io vorrei che potesse sviluppare ancora di più questa azione estendendola, con la bonifica integrale, ad altre regioni. E mi spiego.

Se guardiamo agli Enti nuovi costituiti ed a varie leggi recenti e alle opere intraprese, possiamo dire che qualche regione è un po' dimenticata: per esempio la bassa Romagna quella

della Marina dove il Po discende

Ella onorevole ministro ha creato Istituti nuovi, ha dato leggi utili per la Maremma; per Napoli; per Ferrara (e oggi ne abbiamo da votare una); per l'agro ferrarese e per Rovigo; ha favorito felicemente le terre meridionali; ha fatto Istituti e uffici speciali, locali, per lo sviluppo di questa nuova legislazione; ma bisognerà che ora volga la mente anche al piccolo Reno e ne passi il confine per veder la Romagna, dove le bonifiche hanno dato da secoli magnifica prova, e dove i proprietari — agricoltori savi, tenaci, fidenti e pazienti — non ebbero mai nè contributi per l'irrigazione, nè per bonifica agraria, essi aspettarono che il fiume portasse la terra per rialzare il suolo e colmare la palude, e pensarono da soli a case, a strade, a coltivazioni, privi di speciale Istituto di credito agrario. E là in Romagna — pei terreni bonificati e redenti dalla palude — occorre far costruire case coloniche e fissare i braccianti al suolo, che essi amano, e non lasciano. Non c'è emigrazione in Romagna.

Questa preghiera, l'onorevole ministro, vorrà tener presente e non solo per la Romagna bassa, ma per quelle altre regioni che non hanno ancora avuto il beneficio di questi nuovi Istituti e di tali provvidenze, e di più

stanno sotto il peso delle maggiori sovrimposte locali che si paghino in Italia (1).

Grave tema codesto che attende soluzione e che oggi crea dannose e stridenti sperequazioni. L'onorevole ministro vuole abolito ora il decreto-legge per la distribuzione dei 15 miliardi di lavori straordinari ed iscrive un miliardo per compiere le molte opere in corso. L'onorevole Rolandi-Ricci ha fatto alcune osservazioni che sono nel pensiero di quanti lessero il disegno di legge: certo è nell'animo del ministro la fiducia che col miliardo aggiunto si possano compiere le opere; in ogni caso, sappiamo che verranno a ciò altre provvidenze. In 4 anni si sono spesi o impegnati 9560 milioni; cifra altissima, ma non si può troncar il lavoro. Le opere incompiute non rappresenterebbero un progresso ed una utilità, ma un danno e una spesa male erogata, qualora rimanessero sospese.

Lode adunque alle nuove iniziative per le bonifiche agrarie e integrali per le case rurali, e per le irrigazioni.

#### L'ENTE DELLE STRADE.

La seconda novità del bilancio dei lavori pubblici è quella data dalla creazione dell'Ente stradale: la rete « viabile », come dice la relazione con una parola nuovissima del gergo burocratico, ma è bene evitarla. L'onorevole ministro, col nome illustre, mi fa ricordare l'opera letteraria acuta e geniale e di pura italianità, lasciata da suo padre, che nei primi anni della mia vita politica conobbi, e sentii lodare pel caro ricordo da lui lasciato in Parlamento.

Spero che anche la legge dirà « rete stradale » e non rete « viabile »: siamo un po' pedanti noi romagnoli della vecchia scuola! (*Si ride*). Anzi le darò un'altro dispiacere: nel titolo di un'altra legge ove è detto « progettazione » l'Ufficio centrale per la relazione, ha cambiato la parola, perchè non l'ha trovata in nessun dizionario (*Si ride*). Le leggi del nuovo regime sono studiate e vanno all'estero anche tradotte; manteniamo dunque in esse la nostra bella lingua classica e chiara.

(1) Credo che Enti locali e Sindacati abbiano domandato tali provvidenze.

Io ho salutato con molto piacere l'istituzione di quest'Ente stradale, ma (pur comprendendo le ragioni che ora premono, ed i limiti di spesa che stanno avanti al ministro), speravo francamente qualche cosa di più comprensivo e innovatore. L'Ente *per le strade* è un'opera buona, ma, date le condizioni delle strade d'Italia, sarebbe stato necessario — secondo me — prendere in esame tutto il complesso problema.

Prima non si volevano Enti con entrate a loro favore, e fuori bilancio. Ora si cambia... strada e si fanno.

Molti sono oggi ammiratori e eccitatori per la costituzione di tali enti, che assorbono e fanno autonomi servizi dell'Amministrazione (ormai si è creato l'Ente anche pei Tabacchi e Monopoli); ma dovrebbe farsi esame della novità.

Le ferrovie sono troppo imponente servizio e vanno considerate a parte.

La legge, invocata già anche dal Turismo, prende solo i primi 20,000 chilometri di strade di prima categoria, strade nazionali quasi tutte, in buone condizioni e sistemate nel miglior modo possibile, e le affida — sole — all'Ente; ma il vero problema è quello complesso di tutte le strade. Sono migliaia di chilometri e costano alle provincie e ai comuni. Io non dirò: si migliorino tutte le strade d'un colpo; ma dal momento che si crea un'Ente, bisognerebbe che anche le altre strade meno buone, o abbandonate, venissero a beneficiarne: e perchè la nostra rete stradale non può essere in parte ben tenuta e per l'altra abbandonata, bisognerebbe pensare anche alle reti minori, e provvedervi.

Certo oggi si spende per queste strade; nella statistica recente delle « Spese e delle entrate dei comuni e delle provincie (1927) non ho visto la spesa separata delle viabilità, ma sono parecchie decine di milioni all'anno. C'è dunque oggi la spesa; e l'aver affidato all'« Ente della strada » ogni cosa, non avrebbe portato gravi conseguenze, ma avrebbe condotto alla coordinazione di tutti i servizi. Se una strada locale, innestata sulla statale, è cattiva e resta tale, non si avrà utile riforma. Credo che questo si farà nell'avvenire e mi pare di trovarne la conferma nei propositi dell'onorevole ministro e negli articoli della legge da lui proposta;

con pieni poteri che si riserva per modificazioni avvenire. E valga il vero.

Il fare una sistemazione perfetta di una rete già buona (ora), e abbandonare le altre migliaia di chilometri che si trovano in cattive condizioni, porterà ad un più stridente contrasto. Sarà forse questa la spinta per arrivare alla soluzione? Sia pure, ma c'è sempre probabilità di vedere una rete di strade buone, restare in cattive condizioni ed in qualche luogo addirittura in condizioni pessime, malgrado le spese sostenute dalle provincie e dai comuni. Queste provincie e questi comuni hanno speso, e spendono, molto, ma purtroppo spesso non hanno speso bene, e non spendono bene.

Io raccomando all'onorevole ministro, questo grave e complesso problema della strada, e più specialmente gli raccomando il problema generale della difesa e manutenzione delle strade. E anche nell'interesse notevole e attuale del Turismo. Tutti se ne lamentano, specie oggi che tutti corrono colle automobili!

Nel diritto amministrativo italiano abbiamo la rete obbligatoria delle strade comunali, con l'elenco depositato e conservato in archivio a garanzia degli utenti, e contribuenti, quindi, per le strade stesse. Ma se un Comune abbandona due o tre strade (e ciò accade in fatto), se non si cura affatto di alcune strade (ed in passato ciò è avvenuto anche per ragioni di partigianeria politica) il proprietario che ha terreni su queste strade, e deve percorrerle; il contribuente che paga per quelle strade, non ha nessuna facoltà per obbligare il comune a compiere il suo dovere. Su questo singolare caso si sono fatte anche liti, e si è arrivati fino alla Cassazione; ma la Cassazione ha detto che non c'era altro da fare che, sostituire il sindaco o i consiglieri del comune con altre persone più eque e più diligenti. Ora che non ci sono più nè sindaci nè consiglieri, nè elezioni sarà il podestà che in coscienza, dovrà regolare la questione con sentimenti di giustizia e di equità. Ma se non se ne curasse?

Io vorrei pregare l'onorevole ministro — che ha avviato felicemente alla soluzione il problema delle strade, — di pensare che sarà cosa dannosa di avere insieme, e vicini, l'ottimo e il pessimo, i ricchi e i miseri, i protetti e gli abbandonati, e mi auguro che nel suo ordi-

namento da sviluppare, nelle riforme per cui chiede i poteri, egli possa provvedere anche a questo. Non si dica di spesa enorme; la spesa è sui bilanci degli Enti locali, ed è pagata dai contribuenti. Dopo di che non ho che da rallegrarmi per l'opera del ministro, alacre in materia di bonifiche e di opere di irrigazione, e di far voti perchè questo *Ente della strada* che oggi viene costituito possa trovare, in anni vicini, il desiderato complemento, corrispondendo così ad aspirazioni ed esigenze del nostro tempo e ai nuovi e riconosciuti bisogni del nostro Paese. (*Approvazioni*).

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi consenta il Senato poche parole su di una questione vitale, che, nei suoi riferimenti particolari, ha un valore di tesi generale importantissima, per i benefici che attende l'Italia dalle irrigazioni.

Ho ben presente la savia circolare dell'onorevole ministro del 6 gennaio del corrente anno e le preziose assicurazioni da lui date all'onorevole De Vito qui in Senato, con le quali si confermava il proposito di devolvere prevalentemente all'agricoltura il tesoro del libero deflusso delle acque.

Il fatto singolo cui alludevo è noto all'onorevole ministro, perchè accompagnato dalle più vive sollecitazioni degli Enti veronesi, ai quali si sono sempre unite quelle mie e di colleghi del Parlamento.

Si compiono presto sette anni da che veniva presentata nel 1921 la domanda per utilizzazione del medio Adige da Ala a Verona. Sono quasi due anni da quando finalmente ebbe luogo la pubblicazione *ad opponendum*; è dall'aprile dello scorso anno che si attende dal ministro dei lavori pubblici che voglia soddisfare, con un decreto di concessione, i voti unanimi dei Consorzi di irrigazione, della Federazione sindacati fascisti degli agricoltori veronesi, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, i quali hanno impedito un errore grave e funesto.

Fra la Società Adriatica di elettricità, che domanda, in ultima analisi, le chiavi e il dominio delle irrigazioni veronesi, insieme all'arbitrio di una utilizzazione parziale del medio Adige, e la Società generale Acque Medio Adige, che, per ordine dello stesso Ministero del 1923,

col progetto ing. Biffis di più vasta utilizzazione, favorisce, coordina, non compromette, anzi lascia le maggiori possibilità ai futuri sviluppi irrigatori del medio Adige, S. E. il ministro dei lavori pubblici non può più dubitare.

Sono gli interessi stessi, sono più di 100 milioni di lire di produzione annua agricola che hanno la parola. Una Società Adriatica di elettricità, per quanto benemerita, non può essere premiata delle sue benemeritenze con il sacrificio della Nazione.

Tale stato di cose deve risolversi secondo i voleri dell'agricoltura veronese, anche per le norme prescritte da S. E. il ministro dei lavori pubblici nella nota circolare del 6 gennaio 1928.

I documenti parlano troppo chiaro in tutta questa importantissima questione, ove il credito dello Stato non può essere compromesso.

L'onorevole ministro sa che io non ho il più piccolo interesse particolare, nè per l'uno nè per l'altro dei progetti, e che solo mi preme il pubblico bene.

Se il ministro crede che si possa tentare una via di pacifica soluzione fra i contendenti, egli può con la sua autorità e indiscussa rettitudine renderla accettabile. Non ho altro da dire; attendo una risposta benevola.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Onorevoli senatori, devo ringraziare la vostra Commissione per aver voluto associare in una stessa relazione, come al solito brillante ed acuta, la legge sul bilancio, il disegno per l'approvazione del decreto che abolisce il consolidamento di 15 miliardi e il decreto che istituisce l'azienda autonoma della strada. Senza questa felice associazione vi sarebbe stato difficile esprimere sul bilancio dei Lavori Pubblici il vostro illuminato giudizio.

Non lascerò naturalmente senza risposta i due quesiti che mi sono stato posti dall'onorevole relatore, entrambi importantissimi. La Commissione ha approvato pienamente l'abolizione del consolidamento di 15 miliardi ricorrendo alla disparata, ma univoca autorità di Giuseppe Verdi e di Niccolò Macchiavelli. Anche di quell'approvazione ringrazio l'onorevole

Commissione e affronto subito il dubbio che essa solleva: il miliardo che il tesoro ha messo per l'esercizio in corso a disposizione delle opere pubbliche sarà sufficiente per continuare le opere intraprese? Agevole mi sarà rispondere a questo amichevole interrogativo in quanto potrò valermi per la risposta dell'esperienza fatta fino al 31 marzo di quest'anno. Il Senato non ignora come io abbia istituito presso la mia amministrazione centrale un Ispettorato delle opere che mi segnala qualsiasi sospensione di lavori e mi dà modo di intervenire tutte le volte che le sospensioni non siano giustificate da cause naturali e tecniche. Ebbene, posso assicurare il Senato che gli indici di sospensione delle opere non hanno subito alcun aumento in quest'esercizio e si sono pertanto mantenute alla bassissima quota raggiunta subito dopo l'esercizio 25-26. Inoltre la cifra dei pagamenti fino ad ora disposti dalla ragioneria fa ritenere che, come ho detto alla Camera, il consuntivo di quest'anno supererà quello dell'esercizio precedente, il quale ha rappresentato il più grande sforzo della finanza italiana per sopperire alle opere pubbliche. Un terzo indizio confortante che sono certo potrà pienamente rassicurare la Commissione e l'onorevole relatore è la diminuzione costante degli impegni e dei residui. Gli impegni al 30 giugno 1927 ammontavano a 3722 milioni; al 31 marzo 1928 ammontavano a 3002 milioni. I residui che al 30 giugno 1927 salivano a 2057 milioni sono ridotti a 652 milioni, con una diminuzione di 1405 milioni. Segno evidente che le opere si stanno proseguendo e ultimando con ritmo regolare.

L'altro interrogativo posto dall'onorevole relatore riguarda il conflitto tra consumatori e produttori intorno alle tariffe dell'energia elettrica. Il regime fascista ha in questo, come in altri campi della pubblica economia, una sua attitudine precisa che io non ho mancato di definire allorchè, davanti alla vostra Commissione di finanza, ho indicato i capisaldi della nuova legge sulle acque, ormai in corso avanzato di elaborazione. Da un lato il governo si propone di evitare quegli interventi non necessari che possano comunque soffocare o limitare il libero svolgersi delle private iniziative in una materia alla quale è intimamente legato l'avvenire economico del Paese; dal-

l'altro, quando la necessità lo richiedesse, lo Stato non rinunzierà alle sue prerogative di supremo paciere e di regolatore degli interessi contrastanti.

Di questa attitudine è documento l'esame compiuto, per incarico del Governo, dalla Commissione alla quale il relatore ha fatto cenno, come pure l'arbitrato deferito al collega dell'economia nazionale, al quale arbitrato hanno già ricorso, con piena soddisfazione, numerosi utenti di energia. Credo di poter soggiungere che la complessa e delicata materia avrà nella nuova legge sulle acque sicuro è definitivo assestamento secondo i voti recentemente espressi in questa stessa assemblea.

Connesso con lo sfruttamento dell'energia idroelettrica è il problema ampiamente trattato nella sua relazione dall'onorevole senatore Rolandi-Ricci e nei loro discorsi dai senatori Rava e Montresor, il problema cioè delle irrigazioni.

L'on. Rava ha richiamato la mia attenzione sulle condizioni della sua Terra o meglio di quella parte della sua Terra che, per essere più lontana dai grandi fiumi, più risente il bisogno di essere irrigata. Posso assicurare il senatore Rava che è in corso di studio un progetto per irrigare con le acque del Savio ottomila ettari di terreno nella zona di Cesena. E, sono certo, non gli dispiacerà di conoscere che pochissime settimane or sono ho presieduto una riunione di tecnici per studiare la possibilità di trasportare le acque del Po nella Bassa Ravennate. È un problema tecnico di grande momento e di difficile soluzione, onorevole Rava, perchè si tratta, come ella sa, di sottopassare o di soprapassare il fiume Reno con una derivazione delle acque del Po, la quale, si può dire, rappresenta un vero fiume, venticinque metri cubi al secondo. Ma da quello che ho potuto intendere, il problema, benchè grave non si presenta insolubile, nè tecnicamente, nè economicamente. Perciò ho ordinato che gli studi sull'argomento continuino ad aver pieno corso.

L'onorevole senatore Montresor, mi ha domandato dichiarazioni intorno alla questione così dibattuta del medio Adige. Certamente il senatore Montresor, ricorda come me che un voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici proponeva al ministro di approvare il progetto

della Società Adriatica di Elettricità. Ma avendo io ricevuto importanti voti degli agricoltori veronesi contro questo progetto, ho creduto opportuno riesaminare la materia e ordinare una nuova istruttoria. Questa nuova istruttoria non è ancora giunta alla sua fase conclusiva e perciò mi consentirà l'onorevole senatore Montresor di essere alquanto riservato nelle mie dichiarazioni. Però posso dichiarare all'onorevole Montresor che il problema è ben presente alla mia mente e che io intendo portarlo quanto più presto sia possibile verso la soluzione; è d'uopo considerare che si tratta di una questione tecnica molto complessa, in quanto occorre tener conto e del tronco superiore e del tronco inferiore dell'Adige, cioè non soltanto delle necessità economiche, ma anche di quelle che riguardano la sicurezza del fiume. Tutti questi elementi sta vagliando la mia Amministrazione e, pos. o garantire l'on. Montresor, con lo stesso senso di imparzialità che ha ispirato le sue parole, unicamente preoccupata del pubblico bene.

Rapidamente tratterò il problema della strada. Anzitutto domando licenza al Senato di rispondere non agli appunti filologici ma alle osservazioni amministrative che mi sono state fatte dall'onorevole senatore Rava il quale mi ha domandato: « perchè avete istituito l'azienda per 20,000 km. di strade dimenticando le altre? »

RAVA. Non dimenticando, omettendo.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Se si tratta di una questione filologica, accetto la correzione: omettendo.

Facile la risposta. Per decidere intorno alla viabilità minore occorreva superare una premessa che non appartiene alla competenza del ministro dei lavori pubblici: quella premessa alla quale nella sua relazione ha accennato l'onorevole Rolandi-Ricci e cioè la condizione giuridica della provincia.

La provincia che ha oggi la responsabilità della viabilità minore che cosa sarà domani? Non spetta a me precisarlo, ma il Senato comprende che se, mentre fervono presso altri Dicasteri gli studi su questo importante argomento politico-amministrativo, avessi preteso di dettare le norme sulla viabilità minore, probabilmente avrei fatto opera avventata.

Il senatore Rava ha manifestato la preoccupazione che la istituzione dell'azienda auto-

noma stradale possa andare a detrimento della viabilità minore. Io credo invece che le provincie, liberate dalle cure che fino ad oggi esse prodigavano alle strade di prima classe, a quelle che ora si chiamano strade statali, possano dedicare alla viabilità minore cure migliori e più attente.

Certo è che in un secondo tempo il Governo affronterà anche il problema delle strade meno importanti e non è impossibile che l'azienda statale ne assuma gradualmente tutto il carico. Ma spero di aver consenziente il Senato dichiarando che sarebbe stato enormemente pericoloso caricare nel primo giorno sull'azienda ben 140 mila km. di strade. Credo che incominciare dal poco (che poi non è molto poco, perchè si tratta di 20.700 km), sia stato savio consiglio.

L'approvazione incondizionata della vostra Commissione, mi esonera dal tenervi lunghi discorsi sull'azienda. Non sarà però inutile qualche chiarimento. Mentre si approva la legge, già è in corso l'organizzazione dell'azienda, per modo che essa possa funzionare il 1° luglio 1928. Già ho indicato al Capo del Governo il tecnico di altissimo valore che sarà chiamato a dirigerla, convinto che egli riscuoterà la fiducia del Parlamento e del Paese.

Appena la legge sia approvata, bandirò i concorsi per i lavori più urgenti e studierò le convenzioni e gli appalti per modo che tutte le iniziative possano concorrervi, siano esse di privati che di Enti pubblici.

Non suddividerò i lavori in tronchi troppo minuti, ma nemmeno in lotti troppo grossi, per facilitare il finanziamento delle opere.

Sono convinto, onorevoli senatori, che il segreto del successo stia nel riformare i criteri della manutenzione stradale, assicurando con una buona organizzazione la tempestività e la continuità degli interventi. Il piccolo buco riparato subito rappresenta un modesto inconveniente per la circolazione ed una modestissima spesa; lasciato a sè produce una buca profonda, talvolta a dirittura una fossa a cui è difficilissimo e anche costosissimo por riparo.

Mi arride la speranza che l'azienda risponda alle finalità per cui è costituita, cioè, che essa riesca in breve tempo a dare alla rete stra-

dale, (non voglio mancare ai precetti impartiti dall'on. Rava)....

RAVA. No, no.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Alla rete stradale principale, tutta la necessaria efficienza.

Ma non posso chiudere le mie brevi dichiarazioni senza ringraziare l'onorevole relatore per aver definita l'opera dei miei funzionari con questi tre qualificativi: disciplinata, alacre, proba. Soprattutto lo ringrazio del terzo qualificativo. L'opera del Genio Civile e dei miei funzionari in genere, si svolge in condizioni delicate e difficili. Troppo spesso gli sconfitti in una gara si vendicano elevando sospetti contro i funzionari che alla gara stessa hanno presieduto. Io non trascurò nessuna indagine in questi casi e sono lieto di poter assicurare il Senato, che salvo eccezioni inesorabilmente represses, l'Amministrazione dei lavori pubblici merita il qualificativo usato dall'onorevole relatore. Essa è in tutto degna dell'altissima missione che la legge le confida, quella di preparare, con opere maturamente studiate e saldamente costruite, l'avvenire economico del Paese. (*Applausi vivi e congratulazioni*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. La Commissione di finanze, esaminando i tre disegni di legge che oggi sono sottoposti allo studio e al voto del Senato, e sintetizzando in una sola relazione l'esame di questi tre disegni di legge, ha appunto seguita una necessità logica. Non sarebbe stato possibile discutere il bilancio e intenderlo, se prima non si fosse apprezzato quale era l'effetto che sopra questo bilancio aveva l'abolizione del consolidamento dodicennale per effetto del decreto dell'ottobre 1927, e sarebbe stato incompleto un esame del bilancio dei lavori pubblici, se non si fosse esaminata la costituzione della azienda autonoma della strada. La Commissione esprime per mio mezzo nuovamente la sua piena approvazione all'opera del ministro e dei suoi funzionari. La Commissione condivide il criterio che ha determinato il Governo all'abolizione del consolidamento dodicennale, pur non avendo ragione di pentirsi degli elogi che nelle altre relazioni ha fatto, avuto riguardo



ai tempi d'allora, al programma di consolidamento.

Oltre le mutate condizioni — soprattutto l'influenza necessariamente sentita della stabilizzazione della moneta, così felicemente raggiunta — si era verificata una condizione che rendeva necessario, adottare un nuovo metodo, quello di distribuire nuovamente l'onere della spesa straordinaria dei lavori pubblici con diverso criterio, criterio mutevole a seconda dei bisogni delle opere, ed a seconda delle condizioni delle finanze. Questo basta a giustificare per la Commissione di finanze il decreto dell'ottobre 1927.

Veniamo al bilancio. Nell'esame del bilancio, mentre per tutte le disposizioni che trovano il loro riscontro finanziario nell'impostazione del bilancio la Commissione non ebbe ragione alcuna di dissenso, essa propose a se stessa, e incaricò il relatore di formulare al ministro, due domande alle quali oggi il ministro ha dato risposta per noi soddisfacente. La prima domanda era diretta a sapere se effettivamente il miliardo messo in bilancio con l'art. 2 del decreto dell'ottobre 1927 fosse sufficiente a rappresentare il saldo finanziario fra il sistema che si abbandonava e il sistema che si intraprendeva. I dati che ci ha forniti oggi il ministro, le risposte sue, principalmente la sua assicurazione della diminuzione costante degli impegni e dei residui, che egli ha aggiornato al 31 marzo u. s., credo possano tranquillizzare, a questo proposito, il Senato. La ragione del dubbio era sorta anche per effetto di un decreto del novembre 1927 con cui si disponeva di urgenza la spesa di sei milioni e mezzo per la provincia di Ferrara. Questi sei milioni e mezzo uscivano fuori dal miliardo e con molta sincerità il relatore alla Camera dei deputati, onorevole Rotigliano, aveva detto chiaramente che questi sei milioni e mezzo dovevano essere impostati *ex novo* in quanto il miliardo non bastava. Questa la ragione del dubbio, e questo può dimostrare al ministro con qual cura la Commissione di finanze esamina il suo bilancio.

Un'altra domanda la Commissione di finanze ha proposto al ministro dei lavori pubblici, ed è appunto quella che si riferisce al non negabile contrasto che c'è fra i consumatori di energia elettrica e i produttori circa la

determinazione dei prezzi di consumo, contrasto che si fa più vivo, non in confronto con le grandi aziende produttrici di grandi quantità di energia elettrica, e dei loro consumatori, ma in confronto dei consumatori che prendono la loro energia elettrica dalle piccole aziende. Basterebbe di portare la vostra attenzione sopra le cifre che a questo proposito dà nel suo sempre pregevole lavoro Giorgio Mortara, nelle *Prospettive economiche per 1928*, per vedere quali differenze notevoli vi siano fra i costi di consumo dell'energia prodotta dalle piccole aziende e quelli della energia prodotta da Aziende più importanti. Il ministro dei lavori pubblici ci ha dato una risposta tranquillante, soddisfacente. Egli ci ha detto che il regime vuole disciplinare queste, come altre non poche contestazioni tra il consumatore e il produttore, affinché sia sempre rispettata l'equità, e che intende che le forze produttrici vivano in un regime liberistico, perchè è il regime di libertà nella concorrenza che può condurre alla riduzione dei prezzi di produzione. Dall'altro canto quando sorgano delle contestazioni, queste saranno equamente esaminate dal Ministero dell'economia nazionale, cui fu deferita questa funzione di arbitro, anzichè dalla Confederazione industriale, perchè si abbia una maggiore garanzia di equità e un superiore concetto; cosicchè di caso in caso, se insorgeranno delle contestazioni, queste verranno definite con spirito di giustizia e senso di praticità.

Ma il ministro ci ha fatto a questo riguardo una maggiore promessa: ci ha detto che in una prossima sistemazione legislativa di tutto il regime delle concessioni delle acque, sarà dato un tranquillo e completo regolamento alle possibilità di queste divergenze.

Questa risposta dell'onorevole ministro basta per la Commissione di finanze, e ritengo che sarà accolta con soddisfazione dal Senato stesso.

Vengo ora alla questione della strada. Il problema della strada era già stato preso in esame in precedenti relazioni dalla Commissione di finanze del Senato che aveva concluso sempre con l'auspicare che si costituisse un Ente autonomo stradale; quindi la costituzione dell'Azienda autonoma dello Stato, alla quale è giunto adesso il Governo con il pro-

getto di legge ora in esame del Senato, risponde precisamente al programma che la Commissione di finanze non dico consigliava, ma suggeriva fino dagli anni scorsi. Certo noi dobbiamo contentarci che l'azienda abbia per ora la cura di 20.600 km. di strada di prima categoria; è desiderabile che in seguito, in un tempo non remoto, possa anche avere in cura gli altri centoventimila km. di strada di seconda e di terza categoria. Ma bisogna fare i conti anche con la situazione della finanza. A mano a mano che lo Stato sarà in grado di concorrere nelle spese per la manutenzione delle strade di seconda e di terza categoria, sarà desiderabile che questo avvenga; l'impossibile non si può domandare.

Io mi auguro che non si debba però rimandare questo compito ai nostri nepoti; ho ricordato un emistichio virgiliano: ma preferirei che la cura fosse demandata ai nostri figli; anziché ai nostri nepoti; oggi come oggi non bisogna domandare alla finanze quello che noi, della Commissione di finanze, constatiamo tutti i giorni che essa non può dare: e non si può soprainporre alla finanza dello Stato uno sforzo superiore a quello che essa può sopportare.

Non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni autorevoli e competenti che l'onorevole ministro ha fatto in risposta alle osservazioni

degli onorevoli Rava e Montesor; nè d'altronde essi potrebbero sperare dal relatore delle dichiarazioni che li tranquillassero più e meglio di quello che li ha potuti tranquillare il ministro con le dichiarazioni sue.

L'onorevole ministro si è compiaciuto che la Commissione di finanze mi abbia incaricato, incarico che ho adempiuto con intelletto d'amore, di affermare con tre aggettivi qualificativi la bontà dell'opera che prestano i suoi dipendenti, dichiarandola disciplinata, alacre e proba. È una dichiarazione che confermo ampiamente. La ripeto volentieri perchè essa risponde alle constatazioni che la Commissione di finanze ha potuto fare esaminando dettagliatamente, attraverso le risultanze del bilancio e delle pubblicazioni complementari che opportunamente il ministro dispone vengano eseguite, l'opera delle Amministrazione dipendente da lui.

Ma anche una meritata parte di elogi va al ministro: cercherò tre avverbi per lui e li prenderò da Orazio: l'opera sua si svolge *pulchre, bene, recte*. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale pei tre disegni di legge.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio dei lavori pubblici che rileggo:

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.*

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse) . . . . .	9,000,000 »
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	37,000,000 »
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse).	3,800,000 »
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili e indennità fisse continuative. (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse) . . . . .	17,000,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . .	98,000 »
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse . . . . .	2,505,000 »
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse . . . . .	800,000 »
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189 e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°) . . . . .	1,200,000 »
9	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria . . . . .	150,000 »
10	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici . . . . .	195,000 »
11	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	71,798,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	71,798,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale . . . . .	410,000 »
13	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio Civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie . . . . .	359,000 »
14	Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . .	50,000 »
15	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria) . . . . .	220,000 »
16	Premi da corrisondersi alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
17	Fitti e canoni (Spese fisse) . . . . .	450,000 »
18	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali. . . . .	200,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese casuali . . . . .	800,000 »
20	Comitato per le migrazioni interne - Spese di ogni genere per l'impianto e il funzionamento degli uffici . . . . .	300,000 »
21	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario . . . . .	1,350,000 »
22	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione . . . . .	47,000 »
23	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche. . . . .	90,000 »
24	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria). . . . .	80,000 »
25	Spese casuali . . . . .	45,000 »
26	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles. . . . .	3,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	76,302,500 »

		<i>Riporto . . .</i>	76,302,500 »
27	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine) . . . . .		<i>per memoria</i>
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .		<i>per memoria</i>
			76,302,500 »
	<i>Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>		
29	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico . . . . .		500,000 »
30	Uffici tecnici dipendenti dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare - Spese per il personale e per il funzionamento dei servizi . . . . .		2,000,000 »
			2,500,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
31	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . . .		6,800,000 »
32	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .		40,000 »
			6,840,000 »
	<i>Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione Centrale.</i>		
33	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade di 1ª classe compresi entro gli abitati . . . . .		34,000,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	34,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,000,000 »
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e di 2 <sup>a</sup> classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili.	2,500,000 »
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione . . . . .	200,000 »
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani . . . .	7,000,000 »
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua . . . . .	800,000 »
38	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	1,500,000 »
39	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	8,300,000 »
		54,300,000 »
	<i>Opere nell'Italia settentrionale</i>	
	<i>in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentralati.</i>	
	<i>Opere in gestione del Magistrato alle acque.</i>	
40	Manutenzione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali . . . . .	4,200,000 »
41	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani . .	4,300,000 »
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua. . . . .	820,000 »
43	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	3,328,000 »
44	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	6,000,000 »
		18,648,000 »
	<i>Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.</i>	
45	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1 <sup>a</sup> classe, compresi entro gli abitati . . . . .	26,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	26,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	26,000,000 »
46	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili . . . . .	1,000,000 »
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani.	7,500,000 »
48	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . . . .	600,000 »
49	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	400,000 »
50	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	7,500,000 »
		43,000,000 »
	<i>Opere nell'Italia centrale</i>	
	<i>in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
	<i>Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.</i>	
51	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani . . .	425,000 »
52	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	50,000 »
53	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti. .	200,000 »
		675,000 »
	<i>Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.</i>	
54	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . . . .	900,000 »
55	Spese per l'escavazione dei porti. . . . .	2,800,000 »
		3,700,000 »

*Opere nell'Italia meridionale ed insulare  
in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.*

*a) Opere in gestione dell'Alto Commissariato  
per la città e provincia di Napoli.*

56	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	800,000 »
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	2,600,000 »

*b) Opere in gestione del Provveditorato per la Campania.*

58	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe compresi entro gli abitati . . . . .	7,200,000 »
59	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti. .	600,000 »

*c) Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise.*

60	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	4,000,000 »
61	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . .	80,000 »
62	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	350,000 »

*d) Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie.*

63	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	3,200,000 »
64	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	3,000,000 »

<i>Da riportarsi . . .</i>	21,830,000 »
----------------------------	--------------



	<i>Riporto . . .</i>	21,830,000 »
	<i>e) Opere in gestione del Provveditorato per la Basilicata.</i>	
65	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	4,800,000 »
	<i>f) Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria.</i>	
66	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	7,200,000 »
67	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	500,000 »
	<i>g) Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia.</i>	
68	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	8,000,000 »
69	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	3,200,000 »
	<i>h) Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna.</i>	
70	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	4,800,000 »
71	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	2,000,000 »
		52,330,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.*

72	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nella Amministrazione dei lavori pubblici. . . . .	5,700,000 »
73	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . . .	<i>per memoria</i>
74	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . . .	<i>per memoria</i>
75	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737) . . . . .	3,500,000 »
76	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi n. 3, 7 e 8) . . . . .	2,800,000 »
77	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonché al personale dipendente dal Genio Civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522 . . . . .	6,000,000 »
78	Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche - Retribuzione giornaliera e competenze diverse - Premi di operosità e di rendimento. (Regio decreto 9 aprile 1925, n. 416) . . . . .	2,000,000 »
79	Anticipazione da corrispondersi agli incaricati stabili per effetto delle norme da emanarsi in applicazione dell'articolo 58 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	20,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	20,000,000 »
80	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio Civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza. . . . .	2,000,000 »
81	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173) . . . . .	<i>per memoria</i>
82	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie .	200,000 »
83	Spese per l'acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento di locali ad uso di alloggio di funzionari dello Stato in località disagiata, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. . .	<i>per memoria</i>
84	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche . . . . .	400,000 »
85	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . .	970,000 »
86	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di statistica istituito per la raccolta, classificazione e pubblicazione dei dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo svolgimento delle opere pubbliche in Italia. . . . .	100,000 »
		23,670,000 »
	<i>Spese generali</i> <i>in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
87	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati — Spese generali dei rispettivi uffici dipendenti . . . . .	11,000,000 »
88	Compensi al personale addetto ai Provveditorati, alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	1,500,000 »
89	Spese eventuali di carattere straordinario per il funzionamento degli uffici provinciali dipendenti. . . . .	<i>per memoria</i>
		12,500,000 »

*Opere nell'Italia settentrionale  
in gestione dell'Amministrazione centrale.*

90	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali . . . . .	5,000,000 »
91	Opere stradali: sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe . . . . .	52,000,000 »
92	Opere idrauliche . . . . .	20,000,000 »
93	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758). . . . .	<i>per memoria</i>
94	Utilizzazione di acque pubbliche . . . . .	4,000,000 »
95	Opere di bonificazione . . . . .	5,000,000 »
96	Opere marittime . . . . .	3,000,000 »
97	Edifici pubblici governativi . . . . .	4,000,000 »
98	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni . . . . .	5,500,000 »
99	Spese dipendenti dalla guerra — Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare. — Indennità di espropriazioni relative . . . . .	<i>per memoria</i>
100	Spese relative ai servizi delle nuove provincie. . . . .	<i>per memoria</i>
101	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara . . . . .	1,000,000 »
102	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro. . . . .	<i>per memoria</i>
		99,500,000 »
<i>Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>		
103	Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . .	24,000,000 »
104	Opere in gestione del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra in Treviso . . . . .	<i>per memoria</i>
		24,000,000 »

*Opere nell'Italia centrale  
in gestione dell'Amministrazione centrale.*

105	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali . . . . .	4,000,000 »
106	Opere stradali: sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe .	35,000,000 »
107	Opere idrauliche . . . . .	16,000,000 »
108	Utilizzazione di acque pubbliche . . . . .	5,000,000 »
109	Opere di bonificazione. . . . .	24,000,000 »
110	Opere marittime . . . . .	7,000,000 »
111	Edifici pubblici governativi . . . . .	15,000,000 »
112	Opere speciali in Roma . . . . .	10,000,000 »
113	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane . . . . .	3,000,000 »
114	Spese dipendenti da terremoti . . . . .	6,000,000 »
115	Spese dipendenti dalla guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
		125,000,000 »

*Opere nell'Italia centrale  
in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.*

116	Opere in gestione dell'Ispettorato per la maremma toscana . . . . .	8,000,000 »
-----	---	-------------

*Opere nell'Italia meridionale e insulare  
in gestione dell'Amministrazione centrale.*

117	Opere stradali: sussidi agli enti locali . . . . .	2,000,000 »
118	Utilizzazione di acque pubbliche . . . . .	3,000,000 »
119	Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele . . . . .	4,000,000 »
120	Opere di bonificazione. . . . .	<i>per memoria</i>
121	Opere marittime . . . . .	3,000,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		12,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	12,000,000 »
122	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . .	3,000,000 »
123	Spese riguardanti l'edilizia scolastica (art. 2 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e decreto ministeriale 22 giugno 1926, n. 8986). . . . .	4,300,000 »
124	Spese dipendenti da danni di terremoti . . . . .	60,400,000 »
125	Spese dipendenti dalla guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
126	Contributo dello Stato nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre da enti locali con la Cassa depositi e prestiti e sussidi agli enti stessi per la costruzione di acquedotti, e la esecuzione di altre opere igieniche e di opere sanitarie (esclusa la Sardegna) . . . . .	10,000,000 »
127	Sussidi e concorsi per opere di irrigazione in gestione dell'Amministrazione centrale (esclusa la Sardegna) (Testo unico di legge 2 ottobre 1922 e articolo 2 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173). . . . .	<i>per memoria</i>
		89,700,000 »
	<i>Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
128	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli. . . . .	16,000,000 »
129	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli. . . . .	15,000,000 »
130	Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise . . . . .	15,000,000 »
131	Opere pubbliche nelle Puglie . . . . .	12,000,000 »
132	Opere pubbliche nella Basilicata . . . . .	20,000,000 »
133	Opere pubbliche nella Calabria . . . . .	13,000,000 »
134	Opere pubbliche nella Sicilia . . . . .	49,000,000 »
135	Opere pubbliche nella Sardegna . . . . .	24,173,700 »
136	Opere stradali di sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe . . . . .	52,000,000 »
		216,173,700 »
	<i>Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.</i>	
137	Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389 . . . . .	<i>per memoria</i>

*Spese per la costruzione di case economiche e popolari.*

138	Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari e spese concernenti il funzionamento dei relativi servizi . . .	73,630,000 »
139	Contributo dello Stato nel pagamento degl'interessi sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche contratti da Cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra (Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 179) . . . . .	5,000,000 »
140	Contributo dello Stato per la estinzione dei mutui concessi e da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1944; Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2460 e art. 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193) . . . . .	10,000,000 »
141	Premi da corrispondere a costruttori di case da abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle isole (art. 44, 52 e 53 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193) . . . . .	<i>per memoria</i>
142	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386). . . . .	<i>per memoria</i>
		88,630,000 »

*Costruzione di strade ferrate.*

143	Spesa per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato. . . . .	70,000,000 »
-----	---	--------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Partite che si compensano nell'entrata.*

144	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori . . . . .	10,000 »
145	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di edifici da destinare a sedi di uffici governativi . . . . .	<i>per memoria</i>
		10,000 »

*Estinzione di debiti.*

146	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Seconda delle 35 rate) . . . . .	77,920 »
147	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800,000 per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Seconda delle 35 rate) . . . . .	65,791 »
		<hr/>
		143,711 »



## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	76,302,500 »
Spese generali in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	2,500,000 »
Debito vitalizio . . . . .	6,840,000 »
Opere nell'Italia settentrionale, in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	54,300,000 »
Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	18,648,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale .	43,000,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	675,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. . . . .	3,700,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	52,330,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	258,295,500 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	23,670,000 »
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	12,500,000 »
Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	99,500,000 »
Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. . . . .	24,000,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale .	125,000,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	8,000,000 »
Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. . . . .	89,700,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. . . . .	216,173,700 »
Servizi di pronto soccorso in caso di disastri . . . . .	<i>per memoria</i>
Spese per la costruzione di case economiche e popolari . . . . .	88,630,000 »
Spese di costruzione di strade ferrate . . . . .	70,000,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	 757,173,700 »

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano nell'entrata . . . . .	10,000 »
Estinzione di debiti . . . . .	143,711 »
	153,711 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . . .	757,327,411 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . .	1,015,622,911 »
 <b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b> 	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . .	1,015,469,200 »
Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	153,711 »
	1,015,622,911 »

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti dei capitali:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite di impegno per le annualità di pagamento del contributo dello Stato, per opere di irrigazione, giusta l'art. 5 del Regio

decreto 20 maggio 1926, n. 1154, è fissato, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 1,500,000.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite di impegno, nell'esercizio 1928-29, delle annualità per opere straordinarie da eseguirsi in concessione, per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è stabilito in lire 65,000,000 restando in tale somma riservata la quota di lire 22,000,000 alle sovvenzioni relative agli impianti idroelettrici (art. 3 Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo all'articolo unico del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie ».

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

Nella tabella annessa al citato Regio decreto è aggiunta fra le assegnazioni per opere edilizie, la seguente autorizzazione di spesa:

« Ricostruzioni nelle terre liberate e redente, (Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266 e successive modificazioni) ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Esamineremo ora gli articoli del disegno di legge: « Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada ».

Li rileggo per porli ai voti:

*Art. 1.*

È costituita alla diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, l'Azienda autonoma statale della strada.

Essa ha per compito:

a) di assumere la gestione delle strade statali curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedendo alla sistemazione di esse;

b) di controllare l'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate;

c) di presiedere alla attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione stradale e sulle aree pubbliche.

(Approvato).

*Art. 2.*

Le strade statali alla cui manutenzione e sistemazione provvede l'Azienda autonoma statale della strada a norma del precedente articolo sono quelle risultanti dall'elenco annesso alla presente legge, il quale a decorrere dal

1° luglio 1928, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco annesso al Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

(Approvato).

*Art. 3.*

All'Azienda autonoma presiede il Ministro dei lavori pubblici.

Sono altresì organi di essa:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore generale;

c) gli Uffici compartimentali per la viabilità.

(Approvato).

*Art. 4.*

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro dei lavori pubblici, e, per sua delega, dal sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto:

a) dal direttore generale dell'Azienda;

b) dal direttore dei servizi amministrativi;

c) da un consigliere di Stato;

d) da un sostituto avvocato erariale;

e) da tre funzionari tecnici dell'Azienda;

f) dal capo ragioniere dell'Azienda;

g) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

h) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

l) da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;

m) da un rappresentante del Reale automobile Club d'Italia;

n) da un rappresentante del Touring Club Italiano;

o) da un rappresentante indicato di comune accordo fra l'Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;

p) da un tecnico docente in una Regia scuola d'ingegneria del regno.

Il direttore generale dell'Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri

ministri interessati, udito il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di amministrazione dovrà aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potrà richiederne l'intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il ministro, udito il Consiglio di amministrazione, delibera:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sui programmi di massima per la sistemazione della rete stradale dell'Azienda;

c) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

d) sui progetti per lavori di progressiva sistemazione stradale qualunque sia il loro importo e su quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria di importo superiore a lire 500.000 da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

e) sui progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a trattativa privata od in economia, allorchè l'importo preveduto dell'opera superi lire 300.000; sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all'Azienda;

f) sugli schemi di convenzione, da stipularsi con le provincie o con i consorzi di provincie, per la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e riparazione di tutte o di parte delle strade statali comprese nei rispettivi territori;

g) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

h) sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi lire centomila;

i) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie,

qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50.000;

l) sulle domande di condono di penali previste nei contratti a carico dei fornitori od appaltatori, allorchè la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi lire 20.000;

m) sulla eventuale concessione di premi di operosità e di rendimento al personale posto alla dipendenza dell'Azienda;

n) su ogni altro argomento sul quale abbia ritenuto opportuno promuovere il parere del Consiglio di amministrazione.

Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato dal presidente.

(Approvato).

#### Art. 6.

In tutti i casi per i quali sono prescritti dalle disposizioni vigenti, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, questi, ad ogni effetto sono sostituiti dal parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno 10 consiglieri, oltre il presidente, e per la validità dei suoi pareri la maggioranza assoluta degli intervenuti.

(Approvato).

#### Art. 8.

La carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società o ditte l'attività delle quali sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

(Approvato).

#### Art. 9.

Per tutto quanto non sia da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministra-

zione giusta il precedente art. 5 provvede il ministro o per sua delegazione il direttore generale sentito, ove occorra, il parere dei funzionari tecnici nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con successivo regolamento da emanarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 10.

Il direttore generale dell'Azienda è classificato nel grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il direttore dei servizi amministrativi è classificato nel grado quinto dell'ordinamento suddetto ed è nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 11.

Il direttore dei servizi amministrativi coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Egli esercita inoltre le funzioni di capo della segreteria del Consiglio di amministrazione coadiuvato da funzionari dell'Azienda da nominarsi dal ministro dei lavori pubblici.

Presso la Direzione generale dell'Azienda è costituito un Ufficio centrale di ragioneria diretto da un capo ragioniere le cui attribuzioni saranno determinate con regolamento da emanarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze sentito il Consiglio dei ministri, sono stabilite le indennità del direttore generale, del direttore dei servizi amministrativi e dei consiglieri di amministrazione.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello

delle finanze, sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ad emanare tutte le norme occorrenti per l'ordinamento e per il regolare funzionamento dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 14.

Gli stipendi e gli assegni al personale dell'Azienda e da qualunque ruolo provengano sono a carico del bilancio dell'Azienda stessa.

Il trattamento economico, disciplinare e di carriera del personale addetto all'Azienda sarà regolato col decreto Reale che provvede all'ordinamento di essa in conformità dell'articolo 13.

(Approvato).

Art. 15.

Gli uffici periferici sono costituiti dai « Compartimenti per la Viabilità », ciascuno dei quali comprende più provincie.

I compartimenti hanno la cura delle strade statali comprese nella propria circoscrizione.

Essi:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada;

b) compilano i progetti riguardanti lavori di manutenzione e di sistemazione e conferiscono la loro approvazione in linea tecnica a quelli il cui importo non ecceda le lire 100.000;

c) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono le contabilità;

d) provvedono alla esecuzione dei lavori in economia regolarmente autorizzati;

e) esercitano l'alta vigilanza sulla circolazione stradale;

f) provvedono all'istruttoria di ogni pratica connessa ai compiti dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 16.

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

a) dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sarà per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle provincie e dei comuni;

b) dal contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli istituito con Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;

c) da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire 180 milioni per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di lire 45 milioni ciascuna;

d) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade statali fuori degli abitati;

e) dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

f) dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;

g) da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;

h) dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici, saranno stabiliti l'entità e i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;

i) dai proventi dei contributi di miglioriora imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

(Approvato).

#### Art. 17.

Del contributo dovuto dallo Stato, di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, saranno rimborsati 70 milioni annui dalle provincie in correlazione con le somme che a queste fanno attualmente carico per la manutenzione di strade passate in gestione all'Azienda.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sarà regolato il riparto del suddetto importo fra le provincie.

Alla percezione di queste somme lo Stato provvederà con trattenute sulle somme dovute alle provincie a titolo di compartecipazione sulla tassa scambi, e, ove queste non sieno sufficienti, le provincie stesse su richiesta del Ministero delle finanze, dovranno rilasciare delegazioni sulle sovraimposte e sugli altri cespiti dati in riscossione ai ricevitori provinciali.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria delle strade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione;

c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle strade e loro pertinenze;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda;

e) dalle spese occorrenti sia per la sistemazione progressiva delle strade, sia per opere singole di carattere patrimoniale, sulla rete stradale non sistemata;

f) dalle spese per il funzionamento delle Milizia stradale di cui al successivo art. 34.

La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria delle strade e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni sarà, alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui.

(Approvato).

#### Art. 19.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda, un'apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare nel bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione, data di

volta in volta, dal ministro delle finanze, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla Tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalle Tesorerie dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investite in titoli di Stato.

(Approvato).

#### Art. 20.

È data facoltà all'Azienda di affidare alle provincie, o a consorzi di provincie, la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e di riparazione di tutte o di parte delle strade statali scorrenti nei rispettivi territori.

(Approvato).

#### Art. 21.

Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda, il cui importo eccede lire 500.000, saranno tenute simultaneamente presso la direzione generale dell'Azienda e presso la prefettura della provincia nella quale le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo eccede lire 500.000, si terranno esclusivamente presso la direzione generale dell'Azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore avranno luogo presso le prefetture tranne che l'Amministrazione dell'Azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso le prefetture, la stipulazione del contratto avrà luogo a cura delle prefetture medesime, assumendo il prefetto la legale rappresentanza della Azienda.

Questa potrà altresì delegare i prefetti alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la direzione generale dell'Azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che l'Amministrazione dell'Azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvederà un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono appositamente delegato dal ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 22.

È applicabile all'Amministrazione dell'Azienda la legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede coi propri organi ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

(Approvato).

#### Art. 23.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque importo quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio dei pubblici incanti.

(Approvato).

#### Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate norme per l'esecuzione e la gestione di lavori che sono nella competenza dell'Azienda con criteri di semplificazione e seguendo, solo in quanto appaia opportuno, le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

In dipendenza della emanazione di tali norme saranno applicate quelle attualmente in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

(Approvato).



## Art. 25.

L'approvazione dei progetti da parte del ministro dei lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Per le espropriazioni occorrenti alla occupazione di cave di materiale impiegabile nei lavori stradali ed alla esecuzione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda questa ha facoltà di applicare le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

## Art. 26.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata alla Regia avvocatura erariale.

Nelle vertenze che la interessano l'Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi è rappresentata dal ministro.

Il patrocinio legale è affidato alla Regia avvocatura erariale.

L'avvocatura erariale assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'avvocato generale ne riconosca l'opportunità.

Fatta eccezione pei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze, ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al ministro dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'Ufficio dell'avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

(Approvato).

## Art. 27.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, potranno essere risolti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici.

(Approvato).

## Art. 28.

Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di polizia e di circolazione stradale, da qualunque ufficiale od agente autorizzato esse siano accertate, se l'accertamento sia avvenuto sulle strade statali, è per intero devoluto all'Azienda autonoma statale della strada.

Il ministro dei lavori pubblici determinerà ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinato per la concessione di premi di diligenza alla milizia stradale, di premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri, e quale alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

(Approvato).

## Art. 29.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere istituita, dopo il primo biennio di funzionamento dell'Azienda, una tassa di bollo sulle automobili temporaneamente introdotte in Italia nella misura massima di lire 200 per ogni automobile.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro delle finanze, e udito il Consiglio dei ministri, potranno essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che le sono affidati.

(Approvato).

## Art. 30.

Per l'esercizio finanziario 1928-29 il bilancio dell'Azienda sarà approvato con decreto Reale su proposta dei ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda al 30 giugno 1928.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativi agli esercizi decorsi.

I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per la tassa di circolazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 2383, ai Regi decreti 3 gen-

naio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643, restano acquisiti allo Stato che devolgerà alle provincie ed ai comuni la loro quota riferibile al primo semestre del 1928 ed all'Azienda metà del provento netto.

I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per contributo di miglioramento stradale di cui al Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446, restano acquisiti allo Stato che li devolgerà per metà all'Azienda e per l'altra metà alle provincie ed ai comuni nella proporzione stabilita per le quote di partecipazione alla tassa di circolazione sulle automobili.

I proventi di cui ai commi precedenti riscossi dal 1° luglio 1928 in poi restano per intero all'Azienda.

(Approvato).

#### Art. 31.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Azienda autonoma statale della strada è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

In conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 32.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la Direzione generale dell'Azienda, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.

(Approvato).

#### Art. 33.

Il direttore generale presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese

dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

(Approvato).

#### Art. 34.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla istituzione di una Milizia stradale che costituirà un reparto speciale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla quale saranno affidati, in concorso degli altri organi competenti a tenore delle vigenti leggi, la difesa del patrimonio stradale, la disciplina della circolazione in confronto di tutti gli utenti sulla rete gestita dall'Azienda, la sorveglianza delle segnalazioni stradali, il servizio delle informazioni stradali e quello del soccorso automobilistico.

Le norme organiche e disciplinari per la costituzione ed il funzionamento della Milizia saranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi in armonia con le leggi vigenti dal Capo del Governo su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e della guerra.

(Approvato).

#### Art. 35.

I funzionari tecnici del Real Corpo del Genio civile di grado non superiore all'ottavo possono essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia stradale purchè sieno riconosciuti idonei dalle Commissioni di avanzamento e colle modalità che saranno stabilite con le norme da emanarsi a termini dell'articolo precedente.

Un numero di posti equivalente a quello che si renderà vacante nei ruoli del Genio civile per l'avvenuto passaggio nei quadri degli ufficiali della Milizia stradale dei funzionari suddetti andrà in aumento dell'organico della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici di provvedere a nuove assunzioni di personale nei ruoli tecnici del Genio civile, per coprire i posti che si renderanno vacanti in seguito ai passaggi di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di venti posti. I posti eccedenti tale numero dovranno essere soppressi.

La ripartizione fra i vari gradi dei posti che dovranno essere soppressi sarà stabilita, con criterio di proporzionalità, mediante decreto da emanarsi dal ministro delle finanze di concerto col ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 36.

A cura del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, sarà altresì provveduto:

1° alla istituzione ed all'ordinamento di un canone sulla pubblicità lungo le strade statali i cui proventi saranno devoluti a favore dell'Azienda;

2° alla revisione della misura dei canoni di concessioni ed autorizzazioni per la occupazione e l'attraversamento delle strade gestite dall'Azienda. Quando la revisione concerne canoni dovuti per l'occupazione e l'attraversamento della sede stradale con ferrovie, tramvie e funivie la revisione stessa sarà fatta dal ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello delle comunicazioni.

(Approvato).

Art. 37.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio del 1928.

(Approvato).

Art. 38.

A datare dal 1° luglio 1928 la Direzione generale della viabilità ed il relativo posto di direttore generale della viabilità presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi.

Il ministro dei lavori pubblici provvederà, con suo decreto, ad assegnare le attuali attribuzioni della Direzione generale della viabilità che non vengono trasferite alla Azienda autonoma statale della strada ad altro servizio del Ministero.

(Approvato).

Art. 39.

È data facoltà al Governo del Re di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, alla costruzione, alla manutenzione, sistemazione e polizia delle strade pubbliche non contemplate nella presente legge.

(Approvato).

Art. 40.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 41.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici ed occorrendo di concerto con gli altri ministri interessati, sarà provveduto, anche derogando alle disposizioni legislative vigenti, a quanto altro occorra per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

## ELENCO DELLE STRADE STATALI

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE DELLA STRADA	PERCORSO DELLA STRADA
N. 1	VIA AURELIA . . . . .	Roma — Civitavecchia — Grosseto — Livorno — Pisa — Genova — Imperia — Ventimiglia — confine francese, con diramazione dai pressi di Tarquinia a Vetralla.
N. 2	VIA CASSIA . . . . .	Roma — Vetralla — Viterbo — Montefiascone — Radicofani — Siena — Poggibonsi — Firenze.
N. 3	VIA FLAMINIA . . . . .	Roma — Civitacastellana — Terni — Spoleto — Foligno — stazione di Fossato di Vico — Cagli-Calmazzo — Fano.
N. 4	VIA SALARIA . . . . .	Roma — Passo Corese — Rieti — Antrodoco — Arquata del Tronto — Ascoli Piceno — Innesto con la n. 16 a Porto d'Ascoli.
N. 5	VIA TIBURTINA . . . . .	Roma — Tivoli — Avezzano — Innesto con la n. 38 presso Cerchio — Raiano — Popoli — Pescara.
N. 6	VIA CASILINA . . . . .	Roma — Labico — Frosinone — Ceprano — Arce — Cassino — Stazione di Caianello — Innesto con la n. 7 presso Capua.
N. 7	VIA APPIA . . . . .	Roma — Velletri — Terracina — Capua — Napoli — Marigliano — Avellino — Atripalda — Bivio Sant'Angelo dei Lombardi — Lioni — Ruoti — Potenza — Castellaneta — Taranto — Franca-villa — Brindisi.
N. 8	VIA OSTIENSE . . . . .	Roma — Marina di Ostia.
N. 9	VIA EMILIA . . . . .	Rimini — Forlì — Bologna — Modena — Reggio Emilia — Parma — Piacenza — Milano. Diramazione: Fidenza — Salsomaggiore.
N. 10	PADANA INFERIORE . . . . .	Torino — Moncalieri — Poirino — Alessandria — Tortona — Casteggio — Piacenza — Cremona — Mantova — Monselice.
N. 11	PADANA SUPERIORE . . . . .	Torino — Settimo — Chivasso — Vercelli — Novara — Milano — Treviglio — Rovato — Brescia — Verona — Vicenza — Padova — Mestre (Venezia)
N. 12	DELL'ABETONE E DEL BREN- NERO . . . . .	Pisa — Lucca — Bagni di Lucca — San Marcello Pistoiese — Passo dell'Abetone — Pieve Pelago — Modena — Poggio Rusco — Nogara — Verona — Ala — Rovereto — Trento — Lavis — San Michele — Bolzano — Bressanone — Vipiteno — Brennero (Confine).
N. 13	PONTEBBANA . . . . .	Venezia (Mestre) — Treviso — Conegliano — Casarsa Ponte della Delizia — San Daniele del Friuli — Bivio con la n. 52 presso la stazione per la Carnia — Pontebba — Tarvisio — Confine austriaco verso Thorl.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA . Venezia (Mestre) — San Donà — Portogruaro — Cervignano — Monfalcone — Trieste — Obrovo — Mattuglie — Fiume.
- N. 15 VIA FLAVIA . . . . . Trieste — Stazione di Capodistria — Buie — Pisino — Dignano — Pola.  
Diramazione: Visignano — Parenzo.
- N. 16 ADRIATICA . . . . . Padova — Monselice — Rovigo — Ferrara — Alfonsine — Ravenna — Rimini — Fano — Ancona — Porto d'Ascoli — Pescara — Vasto — San Severo — Foggia — Cerignola — Barletta — Bari — Fasano — San Vito — Brindisi — Lecce — Maglie — Alessano — Capo Santa Maria di Leuca.
- N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE  
ED APPULO — SANNITICA Antrodoco — Aquila — Popoli — Sulmona — Pettorano — Castel di Sangro — Ponte Zittola — Bivio per Isernia — Vinchiaturò — Volturara Appula — Lucera — Foggia.
- N. 18 TIRRENA INFERIORE . . . . . Napoli — Torre Annunziata — Salerno — Battipaglia — Rutino — Vallo — Torre Orsaia — Sapri — Paola — Sant'Eufemia — Nicastro — Monteleone Reggio Calabria.
- N. 19 DELLE CALABRIE . . . . . Battipaglia — Eboli — Innesso con la n. 94 presso Auletta — Sala Consilina — Lagonegro — Castrovillari — Spezzano — Cosenza — Soveria Mannelli — Tiriolo — Catanzaro — Innesso con la n. 106 a Catanzaro Marina.  
Diramazione: Tirolo — stazione di Marcellinara — Innesso con la n. 18.
- N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI  
VALLE ROIA . . . . . Dall'innesto con la n. 10 presso Moncalieri per Savigliano — Cuneo — Borgo San Dalmazzo — Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.
- N. 21 DELLA MADDALENA . . . . . Borgo San Dalmazzo — Colle dell'Argentiera — Confine francese al Colle della Maddalena.
- N. 22 DI VAL MAGRA . . . . . Innesso con la n. 28 presso Mondovì — Morozzo — Cuneo — Prazzo — Acceglio.
- N. 23 DEL COLLE DI SESTRIÈRES Bivio con la n. 10 presso il Sangone — Pinerolo — Colle di Sestrières — Cesana.
- N. 24 DEL MONGINEVRO . . . . . Susa — Cesana — Monginevro.
- N. 25 DEL MONCENISIO . . . . . Torino — Susa — Moncenisio.
- N. 26 DELLA VAL D'AOSTA . . . . . Chivasso — Aosta — Piccolo San Bernardo.
- N. 27 DEL GRAN S. BERNARDO . . . . . Aosta — Gran San Bernardo.
- N. 28 DEL COLLE DI NAVA . . . . . Innesso con la n. 20 presso Genola — Mondovì — Ceva — Colle di Nava — Imperia, con diramazione Ceva — Cercare.
- N. 29 DEL COLLE DI CADIBONA . . . . . Innesso con la n. 10 presso Poirino — Alba — Carcare — Savona.
- N. 30 DI VAL BORMIDA . . . . . Alessandria — Acqui — Innesso con la n. 29 presso Dego.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 31 DEL MONFERRATO . . . . . Vercelli — Casale — Innesso con la n. 10 presso  
Alessandria.
- N. 32 TICINESE . . . . . Novara — Innesso con la n. 2 presso Arona.
- N. 33 DEL SEMPIONE . . . . . Milano — Gallarate — Arona — Gravellona — Con-  
fine svizzero del Sempione.
- N. 34 DEL LAGO MAGGIORE . . . . . Gravellona — Confine svizzero verso Brissago.
- N. 35 DEI GIOVI . . . . . Da Genova per Ronco — Serravalle a Tortona  
con diramazione da Serravalle a Spineta  
presso Alessandria e da Casteggio per Pavia —  
Milano — Asnago — Como al confine svizzero  
verso Chiasso.
- N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO  
SPLUGA . . . . . Milano — Lecco — Chiavenna — Spluga — confine  
svizzero.
- N. 37 DEL MALOIA . . . . . Chiavenna — confine svizzero presso Castasegna
- N. 38 DELLO STELVIO . . . . . Innesso con la n. 36 presso Colico — Sondrio  
Tresenda — Tirano — Bormio — Stelvio — Spon-  
digna — Merano — Bolzano con diramazioni  
dalla Madonna di Tirano al confine svizzero  
verso Poschiavo, e dai pressi dello Stelvio  
al confine svizzero di Val Muranza.
- N. 39 DEL PASSO DI APRICA . . . . . Tresenda — Aprica — Edolo.
- N. 40 DEL PASSO DI RESIA . . . . . Spondigna — Sluderno — Confine austriaco al passo  
di Resia.
- N. 41 DI VAL MONASTERO . . . . . Sluderno — confine svizzero verso Münster.
- N. 42 DEL TONALE E DELLA MEN-  
DOLA . . . . . Treviglio — Bergamo — Lovere — Breno — Edolo —  
Passo del Tona'le — Ponte Mostizzolo — La  
Mendola — Bolzano.
- N. 43 DELLA VAL DI NON . . . . . Ponte Mostizzolo — Cles — Innesso con la n. 12.
- N. 44 DEL PASSO DEL GIOVO . . . . . Merano — Passo del Giovo — Vipiteno.
- N. 45 DELLA VAL TREBBIA E DEL  
CAFFARO . . . . . Da Genova per Bobbio a Piacenza e da Cremona  
per Brescia — Caffaro — Tione a Trento.
- N. 46 DEL PIANO DELLE FUGAZZE . . . . . Vicenza — Schiò — Piano delle Fugazze — Rovereto.
- N. 47 DELLA VAL SUGANA . . . . . Padova — Bassano — Primolano — Levico — Trento.
- N. 48 DELLE DOLOMITI . . . . . Lavis — Predazzo — Campitello — Livinallongo —  
Cortina d'Ampezzo — Auronzo — Cimagogna —  
con diramazione per il Lago di Misurina fino  
a Carbonin.
- N. 49 DELLA PUSTERIA . . . . . Innesso con la n. 12 presso Bressanone — San  
Candido — confine austriaco alla Drava.
- N. 50 DEL GRAPPA E DEL PASSO DI  
ROLLE . . . . . Ponte nelle Alpi — Belluno — S. Giustina — Feltre —  
Arten — Fonzaso — Pontet — Fiera di Primiero —  
Passo di Rolle — Predazzo — con diramazione  
da Arten a Primolano.
- N. 51 DI ALEMAGNA . . . . . Innesso con la n. 13 presso Conegliano — Vittorio  
Veneto — Ponte nelle Alpi — Tai di Cadore —  
Cortina d'Ampezzo — Carbonin — Dobbiaco —  
con diramazione Tai — Pieve di Cadore —  
Lozzo, innesso con la n. 52.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 52 CARNICA . . . . . Innesso con la n. 13 presso la stazione per la Carnia — Tolmezzo — Ampezzo — Santo Stefano di Cadore — Passo di Monte Croce di Comelico — San Candido con diramazione da Tolmezzo per Paluzza al Passo di Monte Croce Carnico.
- N. 53 POSTUMIA . . . . . Vicenza — Castelfranco — Treviso — Motta di Livenza — Portogruaro — Innesso con la n. 13 presso il ponte della Delizia.
- N. 54 DEL FRIULI . . . . . Innesso con la n. 13 presso Codroipo — Udine — Caporetto — Saga — Plezzo — Passo del Predil (doppio percorso) — Tarvisio — confine jugoslavo verso Radece.
- N. 55 DELL'ISONZO . . . . . Innesso con la n. 14 presso Duino — Iamiano — Merna — Gorizia — Bivio di Uznik — Innesso a Caporetto con la n. 54.
- N. 56 DI AIDUSSINA . . . . . Gorizia — Aidussina — Zolla — confine jugoslavo verso Kalce.
- N. 57 DEL VIPACCO E DELL'IDRIA . . . . . Da Prevallo per Vipacco all'innesto con la n. 56 ad Aidussina e da Zolla sulla n. 56 per Godovici — Idria — Santa Lucia al bivio di Uznik — con diramazione da Godovici al confine jugoslavo verso Hotedrazica.
- N. 58 DELLE GROTTI DI POSTUMIA . . . . . Innesso con la n. 14 presso Trieste — Opcina — Sesana — Storee — Senosecchia — Prevallo — Postumia — Confine iugoslavo verso Planina.
- N. 59 DI BISTERZA . . . . . Innesso con la n. 14 sotto Rupa — Bisterza — Postumia.
- N. 60 DEL MONTE MAGGIORE . . . . . Pisino — Mattuglie — Confine jugoslavo verso Castua.
- N. 61 LIBURNICA . . . . . Dignano — Albona — Fianona — Abbazia, innesso con la n. 14.
- N. 62 DELLA CISA . . . . . Sarzana — Aulla Pontremoli — Fornovo — Parma — Guastalla — Mantova — Roverbella — Verona.
- N. 63 DEL VALICO DI CERRETO . . . . . Aulla — Passo del Cerreto — Castelnuovo Monti — Reggio Emilia — Innesso presso Guastalla con la n. 62.
- N. 64 PORRETTANA . . . . . Ponte Petri — Bagni della Porretta — Vergato — Bologna — Ferrara.
- N. 65 DELLA FUTA . . . . . Firenze — Passo della Futa — Bologna.
- N. 66 PISTOIESE . . . . . Firenze — Pistoia — Ponte Petri — Innesso con la n. 12 presso San Marcello Pistoiese.
- N. 67 TOSCO-ROMAGNOLA . . . . . Pisa — Empoli — Firenze — Pontassieve — Forlì — Ravenna — Porto Corsini.
- N. 68 DI VAL DI CECINA . . . . . Innesso con la n. 1 presso Cecina — Volterra — Innesso con la n. 2 presso Poggibonsi.
- N. 69 DI VAL D'ARNO . . . . . Innesso con la n. 67, presso Pontassieve — San Giovanni Valdarno — Arezzo.
- N. 70 DELLA CONSUMA . . . . . Innesso con la n. 69 presso Pontassieve — Valico della Consuma — Innesso con la n. 71 presso Bibbiena.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

N. 71	UMBRO-CASENTINESE . . . . .	Montefiascone — Orvieto — Bivio Stazione Chiusi — Innesto con la n. 75 presso Terontola — Arezzo — Bibbiena — Bagno di Romagna — Valico dei Mandrioli — Cesena.
N. 72	DI SAN MARINO . . . . .	Rimini — Confine San Marino.
N. 73	SENESE-ARETINA E DI BOCCA TRABARIA . . . . .	Dall'innesto con la n. 1 pressi Montepescali per Roccastrada — Siena all'innesto con la n. 71 presso Arezzo e da Arezzo per San Sepolcro — Valico di Bocca Trabaria — Urbania — Ur- bino a Calmazzo.
N. 74	MAREMMANA . . . . .	Dall'innesto con la n. 1 presso la stazione di Albegna per Manciano e Pitigliano all'innesto con la n. 2 e da questa all'innesto con la n. 71.
N. 75	CENTRALE UMBRA . . . . .	Innesto con la n. 71 — Terontola — Perugia — Fo- ligno.
N. 76	DELLA VAL D'ESINO . . . . .	Innesto con la n. 3 presso Fossato di Vico — Iesi — Innesto con la n. 16 presso Falconara.
N. 77	DELLA VAL DI CHIANTI . . . . .	Foligno — Macerata — Innesto con la n. 16 presso Loreto.
N. 78	PICENA . . . . .	Innesto con la n. 77 presso Macerata — Aman- dola — Innesto con la n. 4.
N. 79	TERNANA . . . . .	Orvieto — Todi — Terni — Rieti.
N. 80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Aquila — Montorio al Vomano — Teramo — In- nesto con la n. 16 presso Giulianova.
N. 81	PICENA-APRUTINA . . . . .	Innesto con la n. 4 presso Ascoli — Teramo — Penne — Chieti.
N. 82	DELLA VALLE DEL LIRI . . . . .	Da Avezzano per Sora all'innesto con la n. 6 ed Arce e dalla n. 6 a Ceprano per Pico al- l'innesto con la n. 7 ad Itri.
N. 83	MARSICANA . . . . .	Innesto con la n. 5 presso Cerchio — Gioia de' Marsi — Innesto con la n. 17 al Ponte Zit- tola.
N. 84	FRENTANA . . . . .	Innesto con la n. 17 presso Roccaraso — Casoli — Lanciano — Stazione di San Vito Chietino.
N. 85	VENAFRANA . . . . .	Innesto con la n. 6 presso la stazione di Caia- nello — Venafro — Innesto colla n. 17 presso Isernia.
N. 86	ISTONIA . . . . .	Innesto con la n. 7 presso Forli del Sannio — Carovilli — Agnone — Cupello — Stazione di Vasto.
N. 87	SANNITICA . . . . .	Napoli — Caserta — Caiazzo — Guardia Sanfra- mondi — Bivio presso Ponte Landolfo con la strada n. 88 — Vinchiatturo — Campobasso Larino — Innesto con la n. 16 presso Ter- moli.
N. 88	DEI DUE PRINCIPATI . . . . .	Salerno — Mercato San Severino — Avellino — Benevento. Innesto con la n. 87 presso Ponte Landolfo.
N. 89	GARGANICA . . . . .	San Severo — San Nicandro — Vieste — Manfredo- nia — Foggia.



- N. 90 DELLE PUGLIE . . . . . Innesso con la n. 7 presso Avellino - Grottaminarda - Ariano - Foggia.
- N. 91 DELLA VALLE DEL SELE . . . . . Innesso con la n. 90 a Grottaminarda - Castel Baronia - Bivio per Contursi - Innesso presso Eboli con la n. 19.
- N. 92 DELL'APPENNINO MERIDIONALE . . . . . Potenza - Laurenzana - Corleto Perticara - S. Arcangelo - Senise - Cerchiara - Stazione Torre Cerchiara.
- N. 93 APPULO LUCANA . . . . . Barletta - Canosa - Bivio per Melfi - Atella - Innesso con la n. 7 presso Potenza.
- N. 94 DEL VARCO DI PIETRA STRETTA . . . . . Innesso con la n. 19 presso Auletta - Vietri - Potenza.
- N. 95 DI BRIENZA . . . . . Innesso con la n. 94 presso la stazione di Tito - Brienza - Innesso colla n. 19 presso Atena.
- N. 96 BARESE . . . . . Innesso con la n. 7 presso Tolve - Irsina - Gravina - Altamura - Modugno - Bari.
- N. 97 DELLE MURGE . . . . . Innesso con la n. 98 presso Canosa - Spinazzola - Gravina.
- N. 98 ANDRIESE-CORATINA . . . . . Canosa - Andria - Corato - Modugno.
- N. 99 DI MATERA . . . . . Altamura - Matera - Innesso con la n. 7 presso Miglionico.
- N. 100 DI GIOIA DEL COLLE . . . . . Bari - Gioia del Colle - Mottola - Innesso con la n. 7.
- N. 101 SALENTINA . . . . . Lecce - Gallipoli.
- N. 102 DI OTRANTO . . . . . Innesso con la n. 16 presso Zollino - Martano - Otranto.
- N. 103 DI VAL D'AGRI . . . . . Innesso con la n. 19 presso Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Craco - stazione di Montalbano Ionico.
- N. 104 SAPRI-IONIO . . . . . Da Sapri all'innesto con la n. 19 presso Lago Serino e da questa sopra Lauria per Latronico e Senise alla stazione di Nova Siri.
- N. 105 DI CASTROVILLARI . . . . . Belvedere Marittimo - Castrovillari. Innesso con la n. 92 presso Francavilla.
- N. 106 IONICA . . . . . Reggio Calabria - Gerace - Punta di Stilo - Catanzaro Marina - Cotrone - Innesso con la n. 108 presso Cariati - Innesso con la n. 19 presso Spezzano Albanese.
- N. 107 SILANA-COTRONESE . . . . . Dalla Marina di Paola all'innesto con la n. 19 presso la stazione di Castiglione Cosentino e da Cosenza per Sella Gradina - Bivio S. Severina e Bivio Manile all'innesto con la n. 106 presso Cotrone.
- N. 108 SILANA DI CARIATI . . . . . Dalla stazione ferroviaria di Serra Aiello per Aiello e Grimaldi alla n. 19; da questa presso Coraci per Colosimi alla n. 107 e da questa presso S. Giovanni in Fiore per Savelli alla stazione di Cariati.
- N. 109 DELLA PICCOLA SITA . . . . . Dalla stazione di Nicastro per Nicastro, a Soveria Mannelli sulla n. 19; da questa per Ta-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- verna e Mesuraca all'innesto Gazzani sulla 107 e da Bivio Manile su questa alla stazione di Cutro.
- N. 110 DI MONTECUCCO E DI MONTE PECORARO . . . . . Stazione di Francavilla Angitola - Valichi di Montecucco e di Monte Pecoraro - Stilo - Innesto con la n. 106 con diramazione Mangiatorella - Ferdinanda.
- N. 111 GIOIA TAURO-GERACE MARINA . . . . . Dalla Marina e dalla stazione di Gioia Tauro per Cittanova a Gerace Marina.
- N. 112 D'ASPRONTE . . . . . Innesto con la n. 18 presso Bagnara - Marina di Bovalino.
- N. 113 SETTENTRIONALE SICULA . . . . . Messina - Patti - Cefalù - Termini - Palermo - Sferracavallo - Alcamo - Trapani.
- N. 114 ORIENTALE SICULA . . . . . Messina - Catania - Lentini - Siracusa.
- N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA . . . . . Trapani - Marsala - Mazzara - Castelvetro - Innesto con la n. 118 presso Agrigento - Ter-  
ranova - Modica - Spaccaforno - Siracusa.
- N. 116 RANDAZZO-CAPO D'ORLANDO . . . . . Stazione di Naso - Capo d'Orlando - Innesto con la n. 120 a Randazzo.
- N. 117 CENTRALE SICULA . . . . . Santo Stefano di Camastra - Nicosia - Quadrivio della Misericordia presso Enna - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.
- N. 118 CORLEONESE-AGRIGENTINA . . . . . Innesto con la n. 121 presso Marineo - Corleone Bivona - Agrigento - Innesto con la n. 115.
- N. 119 DI GIBELLINA . . . . . Alcamo - Gibellina - Santa Ninfa - Castelvetro.
- N. 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE . . . . . Innesto con la n. 113 presso la stazione di Cerda - Caltavuturo - Petralia Sottana - Cerami - Randazzo - Innesto con la n. 114 presso Fiumefreddo.
- N. 121 CATANESE . . . . . Da Catania per Adernò alla n. 115 presso Leonforte e da questa presso Enna per Barriera Noce e Vallelunga all'innesto con la n. 113 presso Palermo.
- N. 122 AGRIGENTINA . . . . . Agrigento - Canicatti - Caltanissetta - Incontro con la n. 117 al bivio Benesiti con la diramazione da Caltanissetta alla contrada Barriera Noce sulla n. 121.
- N. 123 DI LICATA . . . . . Canicatti - Campobello - Licata.
- N. 124 SIRACUSANA . . . . . Innesto con la n. 117 presso San Cono - Caltagirone - Vizzini - Palazzolo - Floridia - Siracusa.
- N. 125 ORIENTALE SARDA . . . . . Cagliari - Muravera - Tortolì - Dorgali - Sini-scola - Terranova Pausania.
- N. 126 OCCIDENTALE SARDA . . . . . Porto Botte - Iglesias - Oristano - Cuglieri - Suni - Alghero - Sassari con diramazione Alghero - Porto Conte.
- N. 127 SETTENTRIONALE SARDA . . . . . Terranova Pausania - Tempio P. - Laerru - Sassari - Porto Torres.

LEGISLATURA XXVII — 1.<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

N. 128	CENTRALE SARDA . . . . .	Dalla n. 127 presso Sassari per Mores - Ozieri alla n. 129 e da questa per Oniferi - Sorgono - Laconi all'innesto con la n. 131 presso Monastir.
N. 129	TRASVERSALE SARDA . . . . .	Marina di Orosei - Nuoro - Silanus - Suni - Bosa Marina.
N. 130	IGLESIENTE . . . . .	Cagliari - Decimo - Iglesias.
N. 131	ARBORENSE . . . . .	Cagliari - Monastir - Sanluri - Innesto con la 126 fra Oristano e Terralba.
N. 132	DI OZIERI . . . . .	Ozieri - Martis.
N. 133	DI SANTA TERESA DI GALLURA E DI PALAU . . . . .	Da Tempio Pausania alla Marina di Palau con diramazione per Santa Teresa di Gallura.
N. 134	DI CASTEL SARDO . . . . .	Innesto con la n. 127 a Rio Tesciu - Castel Sardo.
N. 135	LITORANEA ZARATINA . . . . .	Confine jugoslavo sud presso Sant'Elena - Bivio San Giovanni - confine jugoslavo N. O. verso Cosino.
N. 136	MEDIANA ZARATINA . . . . .	Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Casali di Mussap - Confine jugoslavo N. E. verso Murvizza.
N. 137	ORIENTALE ZARATINA . . . . .	Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Confine orientale jugoslavo verso Zemonico, con tratto in condominio col Regno S. H. S. lungo il confine Sud.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Torracca, Faelli e Ginori Conti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classiche di maestre di scuole materne ».

FAELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 ».

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione permanente alla « Fiera internazionale del Libro » di Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tor-

raca, Faelli e Ginori Conti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094; recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale » (N. 1335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere idrauliche nell'Italia centrale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) » (N. 1516).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea). ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1516).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'assegnazione autorizzata col Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2195, per la esecuzione di opere pubbliche necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua è ridotta da lire 15,000,000 a lire 13,500,000. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,500,000 per l'esecuzione delle opere destinate al completamento della centrale elettrica nella stessa città di Massaua.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al reparto dei fondi predetti, fra i diversi esercizi finanziari, ed alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Approvato).

#### Art. 3.

Questa legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni » (N. 1281-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni ».

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato a questo disegno di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato sono state concordate col Governo.

PRESIDENTE. Sta bene; prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(*Omissis*).

#### *Esenzioni tributarie.*

##### Art. 1.

È concessa l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni 25 ai privati, società ed Enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonchè la sopraelevazione di edifici già costruiti, ed agli Enti pubblici che costruiscano alberghi popolari.

Tale esenzione spetterà soltanto alle costru-

zioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti Autorità comunali entro il 31 dicembre 1935.

#### Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi, che saranno ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette e malsane, coll'eventuale annessione anche di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile, onde ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza della attuazione di piani regolatori, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente Autorità.

In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente Autorità finanziaria.

#### Art. 3.

L'esenzione di cui all'art. 1 è applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.

### *Credito edilizio.*

#### Art. 4.

I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti art. 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli Enti ed Istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio, saranno consentiti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 % del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.

I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.

È fatta altresì facoltà agli Enti ed Istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio di estendere i provvedimenti, di cui al presente Regio decreto, alle operazioni di mutuo stipulate nel biennio 1926-27, sia che riguardino costruzioni già compiute, sia che riguardino costruzioni ancora in corso di ultimazione.

#### Art. 5.

In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente art. 4, fino all'importo del 75 % del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralità, ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardato pagamento di due o più semestralità, il mutuante potrà procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile con la stessa procedura privilegiata di cui al comma precedente.

In entrambi i casi è esclusa ogni facoltà di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

### *Provvedimenti a favore dei comuni ed Enti autonomi di case popolari.*

#### Art. 6.

L'esenzione di cui all'art. 1 del presente decreto-legge è estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli Enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovrimeposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono già stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.

In ogni caso non è ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.

## Art. 7.

Gli Enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.

## Art. 8.

Il termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli Istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni 25.

## Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo è autorizzato ad emanare il Regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.

## Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere » (N. 1259).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio

1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, riguardante modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, contenente provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni in genere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni » (N. 1260).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, concernente provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio » (N. 1491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

L'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e successivamente con i Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 115, e 13 gennaio 1927, n. 80, relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1928, con le norme stabilite nello stesso Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra » (N. 1421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1421).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'art. 16 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali della Regia marina collocati a riposo dopo il 1° luglio 1926 e che provengono dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939.

Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti dal limite di età di cui sopra nel periodo compreso tra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di reversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Il termine di cui all'art. 19 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del presente articolo è fissato alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'art. 7 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni spettanti per cessazione dal servizio posteriore al 1° lu-

glio 1926, aumentati a termine del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o degli assegni di cui sopra; in nessun caso, però, anteriormente al 1° gennaio 1927.

(Approvato).

### Art. 3.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, modificato col precedente art. 2, è applicabile soltanto dalla data del raggiungimento del limite di età di cui all'articolo ora detto.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti " Scilla " » (N. 1319).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti " Scilla " ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia Marina » (N. 1519).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1519).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### Art. 1.

È ratificata la donazione fatta dal ministro della marina al Comandante Gabriele d'Annunzio, in segno di riconoscenza della Regia marina, dei cimeli di guerra consistenti nella parte prodiera e ponte di comando della Regia nave *Puglia* e nel *MAS 92* (già 96) e di altri oggetti e materiali ad essi inerenti, per la conservazione, l'uso e la manutenzione.

(Approvato).

### Art. 2.

Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente in proprietà al Ministero delle colonie, che le destinerà al Governo della Somalia, due delle cinque zattere coloniali già date in uso alla Società agricola italo-somala con la convenzione 18 febbraio-6 giugno 1925.

(Approvato).

### Art. 3.

Il predetto ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente in proprietà alla Lega Navale italiana - Sezione di Ravenna - un battello comune di metri 4,50.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro » (N. 1522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, in riferimento alla legge 20 giugno 1877, n. 3908, e prorogato di anni dieci con il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, convertito nella legge 14 agosto 1920, n. 1146, per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di San Francesco di Albaro, è prorogato di dieci anni e cioè al 19 giugno 1937.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari » (N. 1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si dispongono sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (N. 1255).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di dar lettura di questo disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, con le seguenti modificazioni:

nell'art. 11, alla lettera e) aggiunge: « e un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Nell'art. 13, alle parole « le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42, 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, » sostituire: « le disposizioni di cui agli articoli 5, 39, 41, 42, 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184... » (il resto identico).

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 16 novembre 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro la tubercolosi per le persone di ambo i sessi che sono assicurate contro la invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per le persone della gente di mare contribuenti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Restano ferme, anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, le eccezioni stabilite per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia dai nn. 1 e 3 dell'art. 2 del predetto Regio decreto.

## Art. 2.

Ferma restando al Ministero dell'interno la direttiva tecnica per lo sviluppo e la coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè la vigilanza sui servizi stessi, l'assicurazione ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia al ricovero:

a) in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e postsanatoriale;

b) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare agli eventi diritto un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale.

Quali componenti della famiglia agli effetti del presente decreto si intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i figli legittimi o naturali nonchè i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, gli uni e gli altri di età non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino corrisposti almeno 12 contributi quindicinali nei due anni precedenti la domanda di ricovero.

## Art. 3.

Si provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente con il contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella misura seguente:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale	
	a carico dell'assicurato	a carico del datore di lavoro
1 <sup>a</sup> fino a lire 8 . . . . .	0,50	0,50
2 <sup>a</sup> oltre lire 8 . . . . .	1,00	1,00

Per la determinazione della retribuzione e per la riscossione dei contributi si applicano le stesse norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia in base al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ed al regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

#### Art. 4.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale potrà a tale effetto servirsi dei propri istituti ospedalieri, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale di cui all'art. 10.

Il ricovero degli assicurati è ordinato, salvo che non sia disposto in via d'urgenza ai termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalla Cassa nazionale, sentito il Consorzio antitubercolare della provincia in cui risiede l'assicurato.

Contro il rifiuto di concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso al Comitato speciale, che delibera sentito il Consorzio antitubercolare predetto, nei casi in cui la prestazione abbia per oggetto il ricovero e la cura dell'assicurato.

#### Art. 5.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia ai sensi dell'art. 2 hanno diritto, in caso di ricovero, ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura seguente:

- classe 1<sup>a</sup> di contributi — indennità giornaliera lire 4;
- classe 2<sup>a</sup> di contributi — indennità giornaliera lire 6;

Tale indennità è corrisposta con le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

#### Art. 6.

Se il ricovero in un istituto di cura è concesso ad una persona che abbia liquidato o liquidi una pensione di vecchiaia o di invalidità per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o altre Casse speciali autorizzate in base al titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, o per effetto di altre leggi, che stabiliscono un trattamento di quietanza, una parte della pensione sarà devoluta a favore della gestione di cui all'art. 10, e la misura della indennità giornaliera di cui all'articolo precedente sarà ridotta secondo le norme che stabilirà il regolamento, tenuto conto degli oneri di famiglia del pensionato.

#### Art. 7.

Le prestazioni dell'assicurazione, in caso di mancanza di disponibilità di posti negli istituti indicati all'art. 8, possono essere sostituite dalle seguenti:

a) ricovero presso istituti del tipo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione approvata dal Comitato speciale, sentito il Consorzio provinciale antitubercolare competente;

b) cura a domicilio nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento;

c) indennità giornaliera anche durante la cura a domicilio nella misura indicata all'art. 5 e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

#### Art. 8.

La Cassa nazionale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed arredamento degli istituti di cui alla lettera a) dell'art. 2 occorrenti per l'applicazione del presente decreto, anticipandone l'importo, di cui si rimborserà, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi corrisposti per l'assicurazione a norma dell'art. 3.

#### Art. 9.

La Cassa nazionale può affidare la gestione degli istituti di cui all'articolo precedente ad istituzioni sanitarie che diano affidamento di buona amministrazione, mediante convenzioni approvate dal Comitato speciale, sentiti i consorzi provinciali antitubercolari interessati.

#### Art. 10.

Presso la cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituita per l'assicurazione contro la tubercolosi una gestione autonoma amministrata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e da un Comitato speciale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale stabilisce i principi di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi, specialmente quando occorre coordinarli con quelli delle altre assicurazioni affidate alla Cassa nazionale medesima; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili; approva i bilanci consuntivi della gestione.

Il Comitato speciale provvede alla ordinaria amministrazione della gestione, ed in particolare delibera:

a) sulle questioni generali di natura sanitaria;

b) sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori, e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

c) sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione predetta.

#### Art. 11.

Il Comitato speciale di cui all'articolo precedente è composto come segue

a) il presidente della Cassa nazionale;

b) quattro consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

c) i rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;

d) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

e) un rappresentante della Croce rossa italiana;

f) il legale rappresentante del sindacato nazionale fascista medici;

g) il direttore generale della Cassa nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso la Cassa nazionale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente della Cassa nazionale ed in sua assenza od impedimento dal vice presidente che lo sostituisce.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

#### Art. 12.

Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il regolamento stabilirà quali membri sanitari dovranno partecipare alla costituzione delle Commissioni arbitrali previste dal citato titolo V del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la risoluzione delle controversie predette.

#### Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42 e 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relative alla vigilanza ed alle penalità, si applicano anche per l'assicurazione di cui al presente decreto.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza del presente decreto le esenzioni fiscali concesse da precedenti leggi e decreti per le assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

#### Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per l'interno, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data che darà stabilità con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale.

#### Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

A proposito di questo disegno di legge l'Ufficio centrale del Senato propose un ordine del giorno ed una raccomandazione.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

ritenuto che sia opportuna la presenza di una rappresentanza dei Consorzi provinciali antitubercolari nel Comitato speciale di cui agli articoli 10 e 11 della legge, fa voti che il Governo voglia provvedere in conformità colla procedura che riterrà del caso.

#### RACCOMANDAZIONE

##### IL SENATO

considerata la importanza capitale che ha l'accertamento sanitario degli assicurati, richiedenti le prestazioni stabilite dalla legge, raccomanda che nel regolamento sia bene precisato che tale accertamento debba essere fatto esclusivamente dai organi designati dal Comitato esecutivo di cui all'art. 10.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta l'ordine del giorno e la raccomandazione dell'Ufficio centrale del Senato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dell'ordine del giorno presentato dal-

l'Ufficio centrale del Senato si è già tenuto conto con la nomina nel Comitato di cui all'art. 10 del decreto sulla tubercolosi del Direttore generale della Sanità Pubblica, il quale gerarchicamente sovrintende a tutti i Consorzi provinciali antitubercolari. Comunque, secondo l'espressione dell'ordine del giorno stesso, il Governo vedrà come si possa dare nel Comitato una maggiore rappresentanza all'elemento tecnico.

Per quanto riguarda la raccomandazione dello stesso Ufficio centrale, essa viene del pari accettata e se ne terrà conto nella compilazione del regolamento.

MARAGLIANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale che ha esaminato la legge sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ha avuto durante i suoi lavori, in comunicazione da Sua Eccellenza il Presidente del Senato, una lettera del ministro dell'interno con la quale il ministro esprimeva il voto che fosse aggiunto ai membri del Comitato speciale di cui all'art. 10 un rappresentante dei consorzi antitubercolari. L'Ufficio centrale ha preso in considerazione dopo matura discussione il desiderio avanzato dal ministro dell'interno, e lo ha trovato, non solo accettabile, ma anche corrispondente ai bisogni della situazione. In questo disegno di legge, e l'Ufficio centrale lo raccomanda alla considerazione degli onorevoli senatori e del Governo, havvi una questione fondamentale che consiste nell'accertamento della malattia tubercolare negli assicurati che domandano di essere soccorsi. È questa una funzione delicatissima d'indole tecnica dalla quale in massima parte dipenderà il risultato della assicurazione. L'Ufficio centrale si è preoccupato

di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questo fatto. La legge sulle assicurazioni ha naturalmente una finalità assicurativa, e quindi per sé industriale. Ma questa finalità in fatto si connette anche allo scopo di fornire ai cittadini una valida difesa contro la tubercolosi. Dopo ciò è evidente che, se gli accertamenti non verranno fatti con la massima competenza, avverrà che saranno rifiutate come sane, persone che invece dovrebbero essere eliminate dall'ambiente sociale, perchè in fatto pericolose. La legge, riconoscendo intrinsecamente l'importanza delle funzioni tecnico-mediche, ha stabilito che a canto del Consiglio di amministrazione delle Casse, vi debba essere un Comitato speciale investito di competenze tecniche.

Il vostro Ufficio centrale ha notato che il numero dei veri tecnici in questo Comitato speciale è scarso, incontrandosi così nel pensiero del Ministero dell'interno, e propose l'aumento di un tecnico. In questo punto l'onorevole ministro dell'economia nazionale fa un'osservazione la quale, dal punto di vista amministrativo, potrebbe avere anche valore.

Egli dice: esiste nel Comitato speciale il Direttore Generale della Sanità, il quale è la sintesi delle competenze tecniche, e quindi basta. Ma di membri amministrativi ed a carattere amministrativo ve ne sono una quantità; ed allora basterebbe che in questo Comitato vi fosse il presidente della Cassa assicurazioni. Perciò l'Ufficio centrale ha creduto fosse molto pratica e rispondente allo scopo la proposta del ministro dell'interno. Ed ha formulato un ordine del giorno a questo riguardo, col quale, in considerazione della necessità che la legge vada rapidamente applicata, e quindi in considerazione del ritardo che avrebbe portato la modificazione dell'art. 10, segnala al Governo l'opportunità di questa misura, facendo voti che voglia, nei modi da esso creduti migliori, procedere alla sua attuazione. E, sempre per la considerazione che ho esposto poc'anzi, l'Ufficio centrale ha anche presentato una raccomandazione, la quale è ispirata essa pure alla finalità che ci proponiamo. Questa raccomandazione suona così: « Il Senato, considerata l'importanza capitale che ha l'accertamento sanitario degli assicurati, richiedenti le prestazioni stabilite dalla legge,

raccomanda che tale accertamento debba essere fatto esclusivamente da organi designati dal Comitato esecutivo di cui all'art. 10 ».

La ragione specifica di questa raccomandazione sta nel fatto che l'Amministrazione dell'Ente assicurativo ha facoltà dalla legge di far eseguire l'esame da ospedali e da enti suoi dipendenti; ed anche da organi designati dal Comitato esecutivo.

Ora l'Ufficio centrale crede necessario che tutti gli organi debbano essere designati dal Comitato centrale. Della utilità di questa raccomandazione crediamo che anche l'onorevole ministro dell'economia nazionale sia convinto: e la presentiamo perchè sappiamo che il regolamento è in via di formazione.

Rassegniamo queste considerazioni all'onorevole ministro perchè le tenga presenti nell'ulteriore applicazione e nelle ulteriori modificazioni da farsi al regolamento.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (N. 1520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed

aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite » (N. 1288).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario,** legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazione.**

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**DALLOLIO ALFREDO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato

la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

**SIMONETTA, segretario,** fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Canevari, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti Ciccotti, Cipelli, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Cornaggia, Crispolti.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Einaudi.

Faelli, Ferrari, Ferrero Di Cambiano

Gabba, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti,



Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Greppi, Gualtieri, Guidi.

Lanciani, Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Peano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pitacco, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Ronco, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venzi, Vigliani, Volpi, Volterra.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1512):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie (N. 1388):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 147

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada (N. 1521):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 1094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale (N. 1335):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) (N. 1516):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (N. 1281):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1927, n. 1427,

relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (N. 1259):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (N. 1260):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di auto-rità durante la guerra (N. 1421):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta

l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (N. 1519):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	144
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di Albaro (N. 1522):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (N. 1183):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

PRÉSIDENTE. Domani alle ore 15.30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della rappresentanza politica (Numero 1506).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

---

l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (N. 1255);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educa-

zione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (N. 1288).

La seduta è tolta (ore 18.10).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche.